



## COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE

- Provincia di Vicenza -

36075 via Roma, 5 CF e P. IVA 00163690241

E-mail: [montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:montecchiomaggiore.vi@cert.ip-veneto.net)

<http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/>



Dasa-Rägister

EN ISO 9001 (2000)  
IQ-1001-05

Ente con sistema di gestione per  
la qualità certificato

Settore IV  
Servizio SEGRETERIA  
Responsabile del procedimento: BEVILACQUA PAOLO  
Tel: 0444705614  
Fax: 0444694888  
Rif. Protocollo in entrata

Reg. Generale Nr. 110

Montecchio Maggiore, 24-05-2010

Oggetto:

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE (LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2001 N. 10)

### IL SINDACO

**VISTA** la Legge regionale Veneta 6 aprile 2001 n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" (d'ora in poi chiamata L.R.)

**VISTO** l'art. 4 della L.R., prevede tra l'altro al comma 3<sup>a</sup>, che l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da commercio su aree pubbliche con posteggio e può essere svolto su qualsiasi area pubblica, **purchè non espressamente interdetta dal Comune ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri**; mentre il successivo comma 4<sup>a</sup> del citato art. 4 della L.R. dispone che l'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purchè l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno e la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e siano rispettate le norme sanitarie vigenti;

**DATO ATTO** che in sede di redazione definitiva del Piano e Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche si provvederà tra l'altro ad individuare compiutamente tutte le aree comunali nelle quali, per motivi di pubblico interesse od altro, l'esercizio del commercio predetto sarà interdetto;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale Veneta n. 2113 del 2 agosto 2005 con la quale sono stati introdotti i criteri applicativi della suddetta L.R.;

**DATO ATTO** che comunque vi sono ordinanze sindacali tutt'ora vigenti le quali introducono ulteriori limiti all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

**DATO ATTO** che è comunque necessario oltre che rispondente al pubblico interesse, dare pratica attuazione alla limitazione generale contenuta nell'art. 4 comma 3<sup>a</sup> della L.R. con riferimento ad ogni settore merceologico, incluso il settore della somministrazione in forma itinerante di alimenti e bevande;

**CHE** in particolare nelle ore serali e notturne risulta che nelle strade di grande percorrenza del nostro Comune stazionano automezzi per la somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante i quali non osserverebbero i limiti stabiliti dalla L.R. così come richiamati nel primo paragrafo della presente ordinanza;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114;

**RITENUTO** di dover raccordare, ai sensi dell'art. 13 della L.R., gli orari del commercio su aree pubbliche in forma itinerante con gli orari previsti per il commercio al dettaglio in sede fissa già disciplinati con apposite ordinanze sindacali, così da garantire un corretto equilibrio tra le diverse forme di distribuzione commerciale e favorire il servizio fornito al consumatore;

**VISTA** la legge n. 689/1981;

**VISTO** l'articolo 50 del decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTA** la Legge Regionale Veneta 21 settembre 2007, n. 29;

**PRESO ATTO** che bozza dell'ordinanza è stata trasmessa al Comando Polizia Locale "Consorzio dei Castelli, all'Ufficio Tributi, all'Ufficio Viabilità ed alle Associazioni di categoria per un parere per eventuali osservazioni e/o modifiche da apportare alla suddetta bozza per il corretto esercizio dell'attività;

**CHE** dei suddetti Enti ed Uffici hanno dato riscontro la Confesercenti di Montecchio Maggiore con e – mail del 29.03.2010, pervenuta al n. 9627 del protocollo generale del Comune in data 30.04.2010 con parere positivo; la Confcommercio con nota prot. n. 1391/mb del 30.03.2010 pervenuta al n. 9777 del protocollo generale del Comune in data 31.03.2010 con parere positivo con modifiche da apportare al provvedimento mediante inserimento di ulteriori vie vietate al commercio itinerante; il Comando Polizia Locale "Consorzio dei Castelli" con nota prot. n. 1707/2010 pervenuta al n. 10867 del protocollo generale del Comune in data 12.04.2010 con parere positivo con alcune modifiche da apportare al provvedimento sindacale che si andrà ad emanare; l'Ufficio Tributi e l'Ufficio Viabilità non avendo dato riscontro alla bozza, il parere si intende acquisito favorevolmente;

**RITENUTO** pertanto di provvedere in merito recependo le anzidette modifiche/osservazioni da parte della Confcommercio e del Comando Polizia Locale "Consorzio dei Castelli" acquisite agli atti;

## **ORDINA**

1 – nell'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante in tutto il territorio comunale per ogni tipologia merceologica ivi comprese le attività itineranti di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e la vendita itinerante esercitata dai produttori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo n. 228/01, la sosta dell'operatore è **consentita per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo**

**spostamento di almeno (duecentocinquantametri; l'attrezzatura di vendita e la merce non devono essere poste a contatto con il terreno e la merce non sia esposta su banchi collocati a terra, bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e siano rispettate le norme sanitarie vigenti;**

2 – la fascia oraria per l'esercizio dell'attività in forma itinerante va dalle **7.00 alle 22.00 non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere;**

3 – l'attività del commercio su aree pubbliche in forma itinerante così come definita al punto 1, può essere altresì svolta **in deroga, nei giorni domenicali e festivi fissati con apposite ordinanze sindacali, per gli esercizi del commercio al dettaglio in sede fissa ;**

4 - rimangono fermi e si ribadiscono i divieti di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante (per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse), già introdotti nei provvedimenti comunali qui di seguito richiamati:

- E' vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle seguenti Vie e Piazze del territorio comunale giuste ordinanze sindacali n. 3844/1958, prot. n. 2181 del 15.05.1968, prot. n. 11772 Reg. Ord. n. 592 del 24.11.1987 deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 27.09.1996 e prot. n. 4278 Reg. Ord. n. 1185 del 27.08.1998: Corso Matteotti, Via Roma, Via S. Bernardino, Via Monte Pietà, Via Martiri della Libertà, Via Buonconsiglio, Via Piazza Vecchia, Via IV Novembre, Via Peroni, Via Zannato, Via Fornaci, Via Conti Gualdo (tutta la via), Via Madonnetta fino alla ex Stazione F.T.V., Via San Valentino, Via Tecchio (fino a Via Circonvallazione), Via Circonvallazione, Via Veronese, Piazza Marconi, Viale Stazione, Via Leonardo da Vinci, Piazza S. Paolo, Via Volta, Via Mascagni, Via Rossini, Piazza Garibaldi, Via Madonnetta, Piazza Carli, Piazzale Fraccon, Via Giuriolo, Via Arnaldi, Via Chilesotti, Via Lorenzoni, via De Gasperi, via Pieve, VIA Duomo, Via Nogara, Via Galileo Galilei, Via Fogazzaro;

5 - E' vietata in base all'ordinanza sindacale prot. n. 4278/1998, nonché al regolamento comunale del commercio su aree pubbliche approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 19.12.2003, la preparazione, la vendita e la somministrazione in forma ambulante, di prodotti alimentari sfusi e non confezionati che siano atti al consumo diretto senza ulteriore lavaggio o senza cottura o sbucciatura lungo le direttrici ad alto traffico, individuate lungo la S.P. 246, ex Statale ora Provinciale n. 11, S.S. 500, S.P. Arzignanese e S.P. del Melaro, tutti i giorni dell'anno;

E' altresì vietato vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

6 - Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29 del D.L.vo n. 114/98 (da euro 516,46 ad euro 3098,74) con la procedura di cui alla legge 689/1981;

7 – A chiunque violi quanto qui previsto due o più volte in un anno anche qualora abbia provveduto al pagamento in forma ridotta ai sensi della legge 698/1981, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Verrà trasmessa copia al Comando Polizia Locale "Consorzio dei Castelli", al

Comando Stazione Carabinieri, all'Ufficio Tributi, all'Ufficio Viabilità, all'U.R.P., al CED per l'inserimento nel sito internet comunale e alle Associazioni di categoria.

La presente ordinanza acquisterà esecutività il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R Veneto nel termine di 60 giorni dalla data di emanazione o – in alternativa – ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni sempre dalla data di emanazione.

#### **IL SINDACO**

**Al Comando Polizia Locale – Largo Vittorio Boschetti – 36075 – Montecchio Maggiore -**  
**Al Comando Stazione Carabinieri – Via S. D'Acquisto – 36075 – Montecchio Maggiore -**  
**Spett.le Confesercenti – Via Zampieri n. 19 – 36100 – Vicenza -**  
**Spett.le Confcommercio – Via L. Faccio n. 38 – 36100 – Vicenza –**  
**Spett.le Guardia di Finanza Tenenza di Arzignano – Via Segà n. 17 – 36071 – Arzignano –**  
**Spett.le Questura di Vicenza – Divisione Polizia Amministrativa e sociale – Squadra**  
**Amministrativa - 36100 – Vicenza -**  
**Spett.le Ufficio Tributi – Sede \_**  
**Spett.le Ufficio Viabilità – Sede-**  
**Spett.le U.R.P. –S e d e -**  
**All'Albo Pretorio del Comune (per la pubblicazione) – S e d e –**  
**Al CED comunale per l'inserimento nel sito internet comunale – S e d e –**  
file: ord.oraricommercioitiner